



COMUNE DI ROGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.21 / CC del 23-10-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO SORTEGGIO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. NOMINA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è Pubblica, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione
All'appello nominale risultano presenti

N. Cognome e Nome	Presenti / Assenti	
Altomare Giovanni	Presente	
ALTOMARE Francesco	Assente	
SIMARCO Antonio	Presente	
GALLO Veronica	Presente	
PERRI Rosario	Presente	
RUSSO Antonietta	Presente	
BERNAUDO Francesco	Presente	
ZUMPANO Lorella	Presente	
CITINO Leonardo	Presente	
COSTANZO Domenico	Assente	
ALTOMARE Maria Rita	Assente	
SICILIA Diego	Assente	
PALAZZO Maria Carmela	Presente	
Presenti n. 9		Assenti n. 4

Assume la presidenza il Consigliere Dott. **Antonio SIMARCO**

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Carmelo Pitaro**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

IL PRESIDENTE invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

.....in continuazione di seduta.-

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Bianchi, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

DATO ATTO CHE tale normativa dispone che:

- a) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - L'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta;
 - Coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non

più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- Lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

- Il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

a) Fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;

b) Fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità

c) Fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;

- Con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;

- Il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti - è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

- 4^ Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;

- Lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

- La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con nota n. 85978/2024/Area II/

EE.LL.del 24.07.2024, ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) FORESTIERI ANTONIO: designato per la nomina
- 2) ROVITO YLENIA: prima riserva estratta
- 3) FREZZA PASQUALE: seconda riserva estratta;

DATO ATTO CHE questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, dott. Forestieri Antonio, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica;

VISTO il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1. DI NOMINARE**, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 23.10.2024 – 22.10.2027 il dott. Forestieri Antonio, nato a Maratea (Pz), il 08.02.1981, in possesso dei requisiti di legge;
- 2. DI DARE ATTO** che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
- 3. DI DETERMINARE** quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7,del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo previsto per legge;
- 4. DI DARE ATTO** che la spesa sarà opportunamente prevista nei Bilancio Previsionale 2024/2026;
- 5. DI COMUNICARE** al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con lemodalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.
- 6. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE	<i>Esito</i> <i>Favorevole</i>	<i>Data</i> <i>17.10.2024</i>	<i>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</i> <i>SVILUPPO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO-</i> <i>TRIBUTI-PATRIMONIO-CONTENZIOSO</i> <i>F.to Dott. Roberto Dionesalvi</i>
---	---	--	--

Verbale punto all'ordine del giorno n. 4: Nomina Revisore Legale dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Bernaudo che relaziona sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, non essendoci interventi, invita i Consiglieri alla votazione.

Esito votazione sul punto n. 4 all'ordine del giorno: 9 votanti, 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Stessa votazione sulla immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta della presente deliberazione di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n. 9 - Consiglieri votanti n.9

CON VOTI :

- Voti favorevoli n.9

- Voti contrari n.9

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione:

- Voti favorevoli n.9

- Voti contrari n.9

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** , ai sensi dell'art.134, 4^a comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-

Letto, approvato e sottoscritto.-

Segretario Generale

F.to Dott. Carmelo Pitaro

Presidente

F.to Dott. Antonio SIMARCO

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,
per 15 giorni consecutivi dal 23-10-2024 al 07-11-2024 (art.125, D.Lgs.267/00)

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA

[] trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

Segretario Generale

F.to Dott. Carmelo Pitaro

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Pitaro